

REDDITO IMPRESA E IRAP

Cessione di azioni proprie: il principio di derivazione rafforzata

di **Federica Furlani**

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il **trattamento contabile riservato alle azioni proprie**, allineandosi ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed in particolare allo IAS/IFRS 33. Dando rilievo alla sostanza dell'operazione, l'acquisto di azioni proprie va letta come una **forma di riduzione del patrimonio**: una distribuzione di ricchezza ai soci al pari della distribuzione dei dividendi.

Pertanto, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, le azioni proprie non trovano più collocazione nell'ambito delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale ma vanno iscritte, al costo d'acquisto, in **diretta riduzione del patrimonio netto**, attraverso una riserva negativa da classificare nella voce **A.X - "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"**, la cui formazione è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

Anche le successive operazioni sulle azioni proprie, annullamento o cessione, vanno gestite secondo la **"sostanza"** dell'operazione.

A tal proposito, il principio contabile OIC 28 dedicato al patrimonio netto ha specificato che, nel caso di successiva alienazione delle azioni proprie, **l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute**, non transita per il conto economico ma va **imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto**, e così anche nel caso di successivo annullamento delle azioni proprie.

È stato quindi superato l'approccio contrattuale per uniformarsi alla logica IAS/IFRS che privilegia l'approccio sostanziale: le operazioni sulle azioni proprie rappresentano, nella sostanza fenomeni di **restituzione di ricchezza** ai soci (al momento del loro acquisto) o di **acquisizione di nuovi apporti**, nel caso di successiva vendita.

Non rilevano pertanto a conto economico ma solo nell'ambito dello stato patrimoniale.

Come ulteriore conseguenza della cessione, si **liberano** le riserve vincolate al regime di **indistribuibilità e indisponibilità assoluta** al momento dell'acquisto a servizio della riserva negativa: in capo a tali riserve viene pertanto ripristinato il loro regime originario.

Il **coordinamento** tra le regole contabili introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dagli aggiornati principi contabili e le relative disposizioni fiscali ([articolo 13-bis D.L. 244/2016](#) e [articolo 2 D.M. 3 agosto 2017](#)), che hanno introdotto e disciplinato il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC-*adopter*, evidenzia che le **operazioni che hanno come oggetto azioni proprie**

sono prive di rilevanza fiscale.

L'acquisto e la successiva rivendita di azioni proprie, così come non fa emergere alcun componente, positivo o negativo, a livello di conto economico non evidenzia **neppure** alcun **differenziale**, positivo da tassare o negativo da dedurre.

Eccezion fatta per le micro-imprese, definite dall'[articolo 2435-ter del codice civile](#), alle quali **non si applica il principio di derivazione rafforzata**.

Le micro-imprese devono, pertanto, gestire un **doppio binario civilistico e fiscale**, tra la contabilizzazione delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie che non transitano per il conto economico e la loro rilevanza fiscale, ovvero plusvalenze o minusvalenze da registrare sotto forma di variazioni in aumento o in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Variazioni in aumento o in diminuzione che devono in ogni caso seguire le regole fiscali del Tuir, ovvero:

- tassazione secondo [l'articolo 86 del Tuir](#), compreso l'eventuale frazionamento della plusvalenza (comma 4),
- applicazione della PEX (*participation exemption*) ai sensi dell'[articolo 87, comma 1, lett. b\), Tuir](#)),

con il problema di definire **l'iscrizione delle azioni proprie nell'attivo immobilizzato**, richiesto tanto per la rateizzazione della plusvalenza quanto per l'applicazione della **PEX**.

A tal proposito Assonime (circolare 14/2017) ha suggerito il riferimento a quanto indicato dalla [circolare 36/E/2004](#), anche se in relazione a fattispecie diverse (bilanci bancari e società di persone in contabilità ordinaria), ovvero l'indicazione di **investimento durevole** che risulti dalla nota integrativa (che però le micro-imprese possono anche non redigere) o, in mancanza, da elementi contabili certi e precisi.

Dato in ogni caso questo doppio binario civilistico e fiscale, le micro-imprese che acquisto azioni proprie dovranno compilare il **quadro di riconciliazione RV** nell'ambito della dichiarazione dei redditi, per far emergere il valore fiscale delle stesse.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >